



BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 42

venerdì, 12 agosto 2022

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SOMMARIO

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2022, n. 27

Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla l.r. 16/1999. *pag. 3*

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004. *" 3*

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022. *" 7*

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE

- Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2022, n. 291

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 25 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2021). In merito ai rilievi della Corte dei conti relativi alle carenze del quadro programmatico della Regione Toscana. *" 28*

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2022, n. 295

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Assestamento). *" 30*

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2022, n. 296

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Assestamento). *" 32*

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2022, n. 27

Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla l.r. 16/1999.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Considerato quanto segue:

1. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all'interno dell'articolo 12 della l.r. 16/1999 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi, pubblici e privati, possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo, abbiano la disponibilità di tali fondi;

Approva la presente legge

Art. 1

Raccolta a pagamento.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/1999

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), la parola: "anche" è soppressa e dopo le parole: "fondi pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti: "anche da associazioni senza scopo di lucro che hanno la disponibilità a vario titolo di tali fondi e

che prevedono nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 2 agosto 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 luglio 2022, n. 138

Proponenti:

Consiglieri Puppa, Bugetti, Pieroni, Niccolai, Pescini, Benucci, Fratoni.

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 luglio 2022

Approvata in data 27 luglio 2022

Divenuta legge regionale 25/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 22 marzo 1999, n. 16

LEGGE REGIONALE 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della colti-

vazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Art. 1 - Funzioni regionali. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2004

Art. 2 - Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 38/2004

Art. 3 - Istanze concorrenti. Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 38/2004

Art. 4 - Rilascio del permesso. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/2004

Art. 5 - Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 38/2004

Art. 6 - Aree di salvaguardia. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2004

Art. 7 - Aree di valorizzazione ambientale. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 38/2004

Art. 8 - Decadenza e revoca. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/2004

Art. 9 - Installazione di apparecchi di misura. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 38/2004

Art. 10 - Vigilanza e controlli. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 38/2004

CAPO II
Norme finali

Art. 11 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 12 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), n), o), dello Statuto;

Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

Vista la legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole all'unanimità espresso dal Consiglio delle Autonomie locali nella seduta del 5 luglio 2022;

Considerato quanto segue:

1. È necessario aggiornare, all'interno della l.r. 38/2004, collegamenti con materie, in primo luogo urbanistiche ed ambientali, nelle quali sono stati introdotti importanti elementi innovativi nell'ordinamento normativo, sia nazionale sia regionale, ivi compresa la normativa di valutazione di impatto ambientale;

2. È necessario apportare alla l.r. 38/2004 adeguamenti terminologici e correzioni di riferimenti normativi, in particolare quelli relativi all'abrogata legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con quelli alla l.r. 65/2014 che l'ha sostituita;

3. È necessario specificare, a seguito dei nuovi istituti previsti dalla legge fallimentare e dal nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che il comune competente, nel pronunciare la decadenza dalla concessione di coltivazione del giacimento di acque minerali, di sorgente e termali nei casi di concessionari che si trovino in procedure di composizione della crisi d'impresa, possa, nelle proprie determinazioni, tenere conto della permanenza della continuità aziendale per le finalità previste dalla legge;

4. Al fine di consentire una rapida soluzione delle problematiche interpretativo-applicative cui intende far fronte la presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali)

Art. 1

Funzioni regionali.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 ter dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: "delle strutture regionali territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente".

Art. 2

Programmazione e raccordo con le
norme di tutela ambientale.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 38/2004

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

"1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali, sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante le attività di promozione economica di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale).".

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 38/2004 è abrogato.

3. Il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

"4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e con la legge regionale 8 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).".

Art. 3

Istanze concorrenti.

Modifiche all'articolo 8 quater della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 8 quater della l.r. 38/2004 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

Art. 4

Rilascio del permesso.

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 38/2004

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/2004, le parole: "delle competenti strutture territoriali e amministrative della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "della struttura regionale competente".

2. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente: "Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, il permesso è rilasciato previo parere obbligatorio dell'Autorità idrica toscana (AIT) titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015.".

Art. 5

Esercizio della funzione. Contenuti del provvedimento.

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 38/2004

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 38/2004, le parole: "81/1995" sono sostituite dalle seguenti: "80/2015".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 38/2004, le parole: "disciplina della presente legge che siano in essere negli ambiti territoriali di cui alla l.r. 81/1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla l.r. 80/2015".

3. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 38/2004 le parole: "dalle AATO" sono sostituite dalle seguenti: "dall'AIT".

4. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:

"4. I comuni, per l'esercizio delle funzioni istruttorie relative al rilascio della concessione, si avvalgono della struttura regionale competente. Fermi restando altri pareri o atti di assenso previsti dalla vigente normativa, la concessione è rilasciata previo parere obbligatorio dell'AIT, titolare delle funzioni di programmazione relative alle acque destinate al consumo umano, delle province o della Città metropolitana di Firenze, in quanto titolari delle funzioni di pianificazione territoriale provinciale, dei settori regionali competenti in materia di difesa del suolo e tutela delle risorse idriche ai sensi della l.r. 80/2015. Gli organi competenti all'istruttoria accertano, tra l'altro, che la superficie interessata risulti funzionale allo sfruttamento della sottostante falda acquifera, valutando a tal fine le relative proposte di

individuazione delle aree di concessione ed indicandone la delimitazione specifica.”.

Art. 6

Aree di salvaguardia.

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 38/2004 le parole: “ai sensi dell'articolo 51, comma 1, lettera c), della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 90, comma 6, lettera e), della l.r. 65/2014”.

Art. 7

Aree di valorizzazione ambientale.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 38/2004

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 38/2004, le parole: “53, comma 3, lettera a) della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “92, comma 2, della l.r. 65/2014”.

2. Al comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 38/2004, le parole: “53 della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “92 della l.r. 65/2014”.

Art. 8

Decadenza e revoca.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 38/2004

1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 38/2004 sono aggiunte le parole: “, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis.”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:

“1 bis. Il comune effettua una valutazione caso per caso con riferimento alla pronuncia di decadenza nell'ipotesi in cui il concessionario sia costituito in forma di impresa commerciale e faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi d'impresa, qualora garantisca la continuazione dell'attività aziendale”.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 28 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:

“1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il provvedimento con il quale il comune decide di pronunciare la decadenza è adeguatamente motivato in relazione all'esistenza di elementi d'interesse pubblico alla decadenza dalla concessione, anche in ragione della tutela delle fonti.”.

Art. 9

Installazione di apparecchi di misura.

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 38/2004

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 38/2004 le parole: “competente struttura territoriale regionale”

sono sostituite dalle seguenti: “struttura regionale competente”.

Art. 10

Vigilanza e controlli.

Modifiche all'articolo 30 della l.r. 38/2004.

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 38/2004 le parole: “e dal d.lgs. 624/1996” sono sostituite dalle seguenti: “, dal d.lgs. 624/1996 e dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)”.

CAPO II

Norme finali

Articolo 11

Clausola di neutralità finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 12

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 2 agosto 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 13 giugno 2022, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 17 giugno 2022, n. 130

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Monia Monni

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 22 luglio 2022

Approvata in data 27 luglio 2022

Divenuta legge regionale 24/2022 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2022.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I

Affari istituzionali

Sezione I

Ordinamento del Bollettino Ufficiale

Art. 1 - Richiesta di pubblicazione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007

Art. 2 - Direzione, redazione, amministrazione. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2007

Art. 3 - Regole tecniche. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2007

Art. 4 - Consultazione del BURT. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/2007

Art. 5 - Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici. Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 23/2007

Sezione II

Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

Art. 6 - Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012

Art. 7 - Pareri obbligatori. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 40/2012

Art. 8 - Altri compiti del collegio. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012

Art. 9 - Funzionamento del collegio. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 40/2012

CAPO II

Ambiente

Sezione I

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998

Art. 10 - Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 25/1998

Art. 11 - Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/1998

Art. 12 - Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 25/1998

Art. 13 - Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 25/1998

Art. 14 - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Modifiche all'articolo 6 bis della l.r. 25/1998

Art. 15 - Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell'Autorità marittima. Modifiche all'articolo 6 ter della l.r. 25/1998

Art. 16 - Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare. Modifiche alla rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998

Art. 17 - Contenuti del piano regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 25/1998

Art. 18 - Effetti del piano regionale. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 25/1998

Art. 19 - Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 25/1998

Sezione II

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di

autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).

Modifiche alla l.r. 10/2010

Art. 20 - Valutazione ambientale strategica per i piani di sviluppo aeroportuale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010

Art. 21 - Casi di esclusione. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 10/2010

Art. 22 - Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all'articolo 22 della l.r. 10/2010

Art. 23 - Procedura per la fase preliminare. Sostituzione dell'articolo 23 della l.r. 10/2010

Art. 24 - Consultazioni. Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 10/2010

Art. 25 - Espressione del parere motivato. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 10/2010

Art. 26 - Monitoraggio. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 10/2010

Art. 27 - Oggetto della disciplina. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010

Art. 28 - Competenze della Regione. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010

Art. 29 - Competenze dei comuni. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010

Art. 30 - Competenze degli enti parco regionali. Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010

Art. 31 - Strutture operative e supporto tecnico. Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010

Art. 32 - Studio di impatto ambientale. Modifiche all'articolo 50 della l.r. 10/2010

Art. 33 - Valutazione preliminare. Modifiche all'articolo 58 della l.r. 10/2010

Art. 34 - Impatti ambientali interregionali. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010

Art. 35 - Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010

Sezione III

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.

Modifiche alla l.r. 30/2015

Art. 36 - Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali. Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015

Art. 37 - Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015

Art. 38 - Valutazione di incidenza di interventi e progetti. Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015

Art. 39 - Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015

Art. 40 - Forme semplificate e casi di esclusione. Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015

Art. 41 - Linee guida e indirizzi in materia di valu-

tazione di incidenza. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 30/2015

Art. 42 - Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell'istanza di valutazione di incidenza relativi a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricole-forestali. Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015

Sezione IV

Scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 36/2021

Art. 43 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 36/2021

CAPO III

Attività produttive

Sezione I

Commercio

Art. 44 - Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico. Modifiche all'articolo 75 della l.r. 62/2018

Art. 45 - Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all'articolo 113 della l.r. 62/2018

Sezione II

Consorzio ZIA

Art. 46 - Costituzione e partecipazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 44/2019

CAPO IV

Difesa del suolo

Art. 47 - Piano annuale con proiezione triennale delle attività. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009

Art. 48 - Integrazione al preambolo. Modifiche alla l.r. 41/2018

CAPO V

Mobilità e infrastrutture

Art. 49 - Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2012

Art. 50 - Piani regolatori portuali. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 23/2012

Art. 51 - Accordi di pianificazione necessari per l'approvazione dei piani regolatori portuali. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 23/2012

CAPO VI

Organizzazione e personale

Sezione I

Organizzazione e ordinamento del personale.

Modifiche alla l.r. 1/2009

Art. 52 - Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2009

Art. 53 - Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

Art. 54 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

Art. 55 - Reclutamento del personale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

Art. 56 - Requisiti generali per l'accesso. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 1/2009

Art. 57 - Posti disponibili da coprire mediante selezione. Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 1/2009

Art. 58 - Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 1/2009

Art. 59 - Piano delle azioni positive. Modifiche all'articolo 36 della l.r. 1/2009

Sezione II

Reclutamento speciale. Modifiche alla l.r. 32/2018

Art. 60 - Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2018

Art. 61 - Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2018

Sezione III

Accesso alla qualifica dirigenziale.

Modifiche alla l.r. 14/2022

Art. 62 - Applicazione dell'articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali. Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 14/2022

CAPO VII

Programmazione e bilancio

Art. 63 - Previsione della clausola di neutralità finanziaria. Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 55/2008

Art. 64 - Relazione tecnico-finanziaria. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015

CAPO VIII

Sanità, welfare e coesione sociale

Sezione I

Disciplina del servizio sanitario regionale.

Modifiche alla l.r. 40/2005

Art. 65 - Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 40/2005

Art. 66 - Finanziamento delle Società della salute. Modifiche all'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005

Art. 67 - Assetti organizzativi. Modifiche all'articolo 71 quindicesima della l.r. 40/2005

Art. 68 - Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale. Modifiche all'articolo 76 quater della l.r. 40/2005

Art. 69- Elenco regionale. Modifiche all'articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005

Art. 70 - Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Sostituzione dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

Sezione II

Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti.

Modifiche alla l.r. 40/2021

Art. 71 - Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti.

Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2021

CAPO IX

Urbanistica. Modifiche alla l.r. 65/2014

Art. 72 - Attività edilizia libera. Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

CAPO X

Autorità per la partecipazione

Art. 73 - Autorità per la partecipazione. Valutazione ed orientamenti del Consiglio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2013

CAPO XI

Norme finali

Art. 74 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 75 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto l'articolo 13 della legge regionale 22 ottobre

2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione);

Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

Vista la direttiva 18 maggio 2018, n. 2018/850/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti "Testo rilevante ai fini del SEE");

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/849/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche "Testo rilevante ai fini del SEE");

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/851/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti "Testo rilevante ai fini del SEE");

Vista la direttiva 30 maggio 2018, n. 2018/852/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196);

Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155);

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e in particolare gli articoli 26, 26 bis, 26 ter e 26 quater;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di

previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e in particolare l'articolo 1, commi 148 e 545;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (Attuazione della direttiva "UE" 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva "UE" 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'articolo 1, comma 3 bis e l'articolo 3, commi 4 bis e 7;

Vista la legge 5 novembre 2021, n. 162 (Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo) e in particolare l'articolo 2;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza "PNRR" e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose) convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e in particolare l'articolo 1, comma 3 bis;

Viste le linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 adottate con intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28 novembre 2019;

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Vista la legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile – LAMMA);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”);

Vista la legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

Vista la legge regionale 28 giugno 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti);

Vista la legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”. Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014);

Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);

Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l.r. 82/2015);

Vista la legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 5/2016 e alla l.r. n. 20/2006);

Vista la legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”. Abrogazione della l.r. 32/2003);

Vista la legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009);

Considerato quanto segue:

Per quanto concerne il Capo I, Sezione I:

1. È opportuno apportare alcune modifiche alla legge sulla pubblicazione degli atti nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) per adeguarla a mutamenti dello stato di fatto dovuti all’evoluzione tecnologica o a scelte organizzative della Regione;

2. La gestione digitale del BURT necessita di una standardizzazione delle caratteristiche tecniche del testo dell’atto da pubblicare, disposta sia per gli uffici interni regionali sia per enti e amministrazioni interessate;

3. Poiché sul sito del BURT è possibile iscriversi al servizio di ricezione mediante posta elettronica degli avvisi di avvenuta pubblicazione, completi di sommario di ogni fascicolo pubblicato, e in ogni caso la direzione editoriale del sito istituzionale della Regione assicura ulteriori forme di informazione tempestiva dell’avvenuta pubblicazione del BURT, appare superata la disposizione dell’articolo 13, comma 1, lettera g), della l.r. 23/2007 in quanto non vi sono più regole tecniche da dettare a terzi interessati;

4. È opportuno evidenziare come i fini di conoscenza ed accessibilità del BURT siano garantiti dalle disposizioni contenute nell’articolo 14, che individua il sito web regionale come possibilità di accesso immediata e gratuita disponibile tramite accesso dalla rete Internet.

Per quanto concerne il Capo I; Sezione II:

5. È necessario adeguare la l.r. 40/2012 sul Collegio dei revisori della Regione a sopravvenute modifiche legislative e di prassi;

6. Alla luce di prassi recenti, influenzate in modo particolare dall'emergenza pandemica, è opportuno prevedere la possibilità di svolgere le riunioni del Collegio anche in remoto (specie ove si realizzi l'eventualità di revisori non residenti in Toscana) ma fissando un tetto a tale modalità;

7. In adeguamento al d.lgs. 118/2011, è necessario aggiornare l'elenco dei soggetti cui il Collegio trasmette i propri verbali;

8. È opportuno codificare quanto avviene regolarmente da anni, ossia l'espressione di un parere del Collegio anche sul bilancio consolidato della Regione, nonché l'asseverazione del prospetto in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate, e abrogare formalmente la non più prevista distinta certificazione degli obiettivi relativi al rispetto del patto di stabilità interno.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione I:

9. È necessario aggiornare la l.r. 25/1998 prevedendo che il piano regionale previsto e disciplinato dall'articolo 199 del d.lgs. 152/2006 e dall'articolo 9 della medesima coordini e attui le azioni e le politiche regionali in materia di rifiuti e bonifiche dei siti inquinati, in conformità con quanto stabilito dalle direttive europee e dalle normative statali oggi esistenti in materia di economia circolare;

10. È necessario integrare il titolo del piano regionale disciplinato dall'articolo 9 della l.r. 25/1998, specificando, in linea con la normativa europea e statale vigente, che tale piano è il Piano regionale per l'economia circolare, in quanto gestisce i rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, in modo conforme ai principi dell'economia circolare;

11. È necessario aggiornare la l.r. 25/1998, sostituendo i riferimenti normativi alla abrogata l.r. 1/2005 sul governo del territorio con quelli alla l.r. 65/2014 che l'ha sostituita.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione II:

12. È necessario adeguare l'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l. 108/2021, e dal d.l. 152/2021 convertito con modificazioni dalla l. 233/2021, che hanno apportato al d.lgs. 152/2006 modifiche dirette a semplificare i procedimenti;

13. Per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS) è necessario allineare le tempistiche previste dalla legislazione statale della fase di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nell'ambito della procedura di fase preliminare di VAS a trenta giorni e fissare la durata massima di tale fase in quarantacinque giorni;

14. Per allinearsi alla legislazione statale di riferimento, è necessario fissare in quarantacinque giorni la durata

della consultazione sul rapporto ambientale del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale e il tempo a disposizione dell'autorità competente per l'espressione del parere motivato;

15. È necessario prevedere ulteriori semplificazioni collegate all'invio in sola forma telematica dei documenti e disporre la sola pubblicazione sui siti web istituzionali degli enti coinvolti nel procedimento ai fini dell'avvio per la fase di consultazione del pubblico, in luogo della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

16. È necessario rafforzare i rapporti tra autorità competente per la VAS e proponente del piano o del programma, al fine di coordinare e condividere i passaggi procedurali e le tempistiche per l'avvio della fase di consultazione sul piano e sul rapporto ambientale;

17. È necessario implementare la fase di monitoraggio ambientale con la verifica del contributo del piano o del programma al raggiungimento degli obiettivi della strategia regionale di sviluppo sostenibile e con la previsione dell'espressione dell'autorità competente sui rapporti di monitoraggio ambientale del piano o del programma;

18. Per quanto concerne la valutazione di impatto ambientale (VIA) è necessario allineare la normativa regionale sia alla terminologia che alle disposizioni di semplificazione introdotte, a livello nazionale, nella parte seconda del d.lgs. 152/2006.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione III:

19. È necessario apportare modifiche puntuali alla l.r. 30/2015 al fine di chiarire la competenza degli enti gestori nazionali sui siti Natura 2000 e adeguare le norme in materia di valutazione di incidenza alle "Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA), direttiva 92/43/CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4", oggetto di intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della l. 131/2003, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in particolare, introducendo i necessari richiami allo screening e alle prevalutazioni.

Per quanto concerne il Capo II, Sezione IV:

20. Nell'articolo 13, comma 1 bis, della l.r. 36/2021, per mero errore materiale non è stato inserito il richiamo esplicito all'articolo 12 bis, comma 1, della medesima legge regionale quale riferimento per l'accordo di programma oggetto della disposizione, per cui si rende necessario introdurre tale richiamo al fine di chiarire l'applicazione della norma.

Per quanto concerne il Capo III:

21. A seguito dell'inserimento nella l.r. 62/2018 (Codice del Commercio) della disciplina dell'attività fieristico-espositiva con conseguente abrogazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico) è opportuno coordinare adeguatamente le disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande con quelle in materia di attività fieristico-espositiva;

22. È opportuno evidenziare con maggior chiarezza

za come l'avvio dell'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e online è soggetto a SCIA e che essa non è richiesta soltanto qualora la forma speciale di vendita sia accessoria e costituisca una semplice modalità di esercizio di un'altra attività commerciale della medesima tipologia;

23. È opportuno, per una maggior chiarezza, inserire nella rubrica dell'articolo 113 della l.r. 62/2018 anche il riferimento alle sanzioni per le attività di commercio all'ingrosso.

Per quanto concerne il Capo IV:

24. È necessario rendere coerente l'articolo 5 della l.r. 39/2009 sul LAMMA con gli indirizzi rivolti a tutti gli enti dipendenti della Regione contenuti nel Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NADEF) 2022 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 22 dicembre 2021, n. 113;

25. In relazione alle osservazioni pervenute dal Ministero della Cultura relative alla legge regionale Toscana 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022), si ritiene di accogliere il suggerimento, inserendo nei "Visto" della l.r. 41/2018 il riferimento al Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per quanto concerne il Capo V:

26. Nella l.r. 23/2012 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale) è opportuno aggiornare i rinvii alla direttiva comunitaria attualmente vigente e, analogamente ad altre parti dell'articolato di manutenzione, alla vigente legge regionale sul governo del territorio.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione I:

27. È necessario eliminare il termine triennale della delega delle funzioni dirigenziali in conseguenza della rideterminazione della durata degli incarichi di responsabili di settore di cui all'articolo 17, comma 1, della l.r. 1/2009 ad opera dell'articolo 4 della legge regionale 21 luglio 2020, n. 63;

28. È necessario abrogare alcune disposizioni non più attuali in quanto l'evoluzione normativa ha portato all'applicazione esclusiva, per le fattispecie considerate, della disciplina prevista dal CCNL Area dirigenza, Funzioni locali;

29. È opportuno modificare l'articolo 24 della l.r. 1/2009 per: risolvere ambiguità dell'attuale formulazione, che potrebbe richiamare esclusivamente l'avviamento a selezione laddove, invece, è corretto riferirsi a tutte le modalità di reclutamento di personale dall'esterno; introdurre la possibilità di utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e digitali per lo svolgimento delle procedure selettive; dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4 bis, del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla l. 113/2021, il quale prevede, per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento, particolari ausili nello svolgimento delle prove dei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni; introdurre dei

correttivi tecnici, anche in conseguenza delle modifiche operate sull'articolo 27 della l.r. 1/2009;

30. È opportuno intervenire sull'articolo che disciplina i posti disponibili da coprire mediante selezione in adeguamento all'articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) che ha ripristinato la possibilità per le pubbliche amministrazioni di disporre lo scorrimento delle graduatorie vigenti;

31. È opportuno prevedere che tra i comandi e distacchi obbligatori, per i quali non operano le limitazioni percentuali di cui all'articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo, del d.lgs. 165/2001, inserito dall'articolo 6, comma 1, del d.l. 36/2022, convertito con modificazioni dalla l. 79/2022, debbano comprendersi anche i comandi e distacchi di personale realizzati nell'ambito del sistema regionale;

32. È opportuno circoscrivere l'ipotesi in cui rimane necessario l'assenso dell'amministrazione di appartenenza riguardo al trasferimento di propri dipendenti presso la Regione Toscana ai casi previsti dall'articolo 30, comma 1, del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 3, comma 7, del d.l. 80/2021 convertito con modificazioni dalla l. 113/2021;

33. È necessario adeguarsi alle modifiche che l'articolo 2 della legge 5 novembre 2021, n. 162 ha introdotto nell'articolo 25 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in ordine alle situazioni che producono discriminazioni.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione II:

34. È necessario introdurre degli adeguamenti alla normativa nazionale.

Per quanto concerne il Capo VI, Sezione III:

35. Con e-mail del 24 maggio il Ministero della funzione pubblica ha notificato alla Giunta regionale che l'articolo 7 della l.r. 14/2022 viola la riserva della contrattazione collettiva prevista dalla normativa statale, suscitando fondati dubbi di legittimità costituzionale per violazione dei parametri normativi e costituzionali. È pertanto necessario procedere all'abrogazione della disposizione per evitare l'impugnativa di fronte alla Corte costituzionale.

Per quanto concerne il Capo VII:

36. Muovendo da osservazioni formulate dalla Corte dei Conti nella sua analisi sull'attività normativa della Regione Toscana, è opportuno prevedere l'introduzione, nelle proposte di legge che non comportano nuove o maggiori spese, in quanto a carattere ordinamentale o regolatorio, di una clausola di neutralità finanziaria.

Per quanto concerne il Capo VIII:

37. La Conferenza delle società della salute è stata ridenominata Conferenza regionale dei sindaci dall'articolo 2, comma 2, della l.r. 44/2014. Si è provveduto,

pertanto, ad aggiornare il testo dell'articolo 27 della l.r. 40/2005;

38. È necessario apportare una serie di adeguamenti testuali e di correzioni di rinvii interni non più attuali;

39. È necessario fornire indicazioni specifiche per quanto riguarda la composizione delle commissioni giudicatrici, qualora le società della salute volessero affidare all'ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) lo svolgimento di un concorso per l'assunzione diretta di personale;

40. È necessario assicurare la continuità di esercizio delle funzioni della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti di cui all'articolo 23 della l.r. 40/2021.

Per quanto concerne il Capo IX:

41. In adempimento a un impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, in risposta a una nota del Ministero della cultura del 13 gennaio u.s., è necessario modificare l'articolo 136 della l.r. 65/2014 per dissipare il dubbio, che il Ministero riteneva potesse scaturire dalla precedente formulazione, di possibili sanatorie edilizie "a consuntivo" in contrasto con le disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio e con le autorizzazioni rilasciate.

Per quanto concerne il Capo X:

42. Risulta necessario abrogare un istituto da tempo inapplicato, quale l'elaborazione ed approvazione, da parte del Consiglio regionale, di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente, in relazione alla discussione del rapporto annuale dell'Autorità per la partecipazione.

Per quanto concerne il Capo XI:

43. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Affari istituzionali

Sezione I

Ordinamento del Bollettino Ufficiale

Art. 1

Richiesta di pubblicazione.

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2007

1. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le caratteristiche tecniche del testo digitale for-

nito dagli enti e amministrazioni, nonché la modalità di trasmissione dello stesso alla redazione del BURT per la pubblicazione."

Art. 2

Direzione, redazione, amministrazione.

Modifiche all'articolo 12 della l.r. 23/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 23/2007 le parole: "della direzione generale della Presidenza" sono soppresse.

Art. 3

Regole tecniche.

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 23/2007

1. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2007 è abrogata.

2. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 23/2007 le parole: "con decisione del Comitato tecnico della programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "con atto del Comitato di direzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale)".

Art. 4

Consultazione del BURT.

Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 14 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 14

Consultazione del BURT

1. La consultazione del BURT sul sito web della Regione Toscana è libera, permanente e gratuita.

2. La consultazione di cui al comma 1 è garantita, con l'opportuna assistenza, presso i punti di accesso assistiti (PAAS), istituiti ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 8 novembre 2004, n. 1120, presso gli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione, presso le biblioteche degli enti locali, nonché presso tutti i comuni e le comunità montane della Toscana.

3. Gli utenti possono richiedere ai soggetti di cui al comma 2 la stampa degli atti di proprio interesse pubblicati sul BURT, per la quale corrispondono un contributo in misura corrispondente a quella fissata per l'estrazione di copie di atti amministrativi."

Art. 5

Consultazione del BURT presso gli uffici pubblici.

Abrogazione dell'articolo 15 della l.r. 23/2007

1. L'articolo 15 della l.r. 23/2007 è abrogato.

Sezione II

Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana

Art. 6

Modifiche al preambolo della l.r. 40/2012

1. Nei "Visto" del preambolo della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserito il seguente:

"Visto il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)."

2. Al numero 4 del preambolo della l.r. 40/2012 le parole: "la legge finanziaria e la legge di bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "le proposte di legge di cui all'articolo 18, comma 1, della l.r. 1/2015".

Art. 7

Pareri obbligatori.

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 40/2012

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 40/2012 sono aggiunte le seguenti parole: " , il collegio esprime altresì parere obbligatorio sulle proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consolidato della Regione."

Art. 8

Altri compiti del collegio.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2012 è abrogata.

2. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2012 è inserita la seguente:

"d ter) assevera il prospetto di cui all'articolo 11, comma 6, lettera j), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), in ordine agli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;"

Art. 9

Funzionamento del collegio.

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 40/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 40/2012, dopo

le parole: "collegialmente," sono inserite le seguenti: "anche in modalità a distanza fino al 50 per cento delle riunioni,".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:

"2. Il collegio si riunisce ordinariamente una volta a settimana e comunque quando richiesto dagli uffici regionali. Il collegio ha facoltà, previa comunicazione agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale, di non effettuare riunioni nel corso del mese di agosto."

3. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 40/2012 è sostituito dal seguente:

"6. Ai sensi dell'articolo 72, comma 5, del d.lgs. 118/2011, copia dei verbali è trasmessa, non oltre il quindicesimo giorno dalla seduta o dalle attività effettuate:

- a) al Presidente del Consiglio regionale;
- b) al Presidente della Giunta regionale;
- c) alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

d) al responsabile finanziario della Regione ossia al responsabile della struttura della Giunta regionale competente in materia di bilancio;

e) per quanto di competenza, al responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione, di cui all'articolo 22 del d.lgs. 118/2011."

CAPO II

Ambiente

Sezione I

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati. Modifiche alla l.r. 25/1998

Art. 10

Criteri e modalità per la concessione degli incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti. Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 3 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), le parole: "piano regionale di gestione dei rifiuti" sono sostituite dalle seguenti: "Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare".

Art. 11

Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 25/1998, le

parole: “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

2. Ai commi 5 e 7 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole: “piano regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

3. Al comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole “piano regionale dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

4. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 25/1998, le parole: “legge regionale 3 gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”.

Art. 12

Competenze della Regione.

Modifiche all’articolo 5 della l.r. 25/1998

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – Piano regionale dell’economia circolare”.

2. Alla lettera m) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

Art. 13

Competenze delle province e della Città metropolitana di Firenze. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

Art. 14

Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico. Modifiche all’articolo 6 bis della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono

sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

Art. 15

Piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico nei porti di competenza dell’Autorità marittima. Modifiche all’articolo 6 ter della l.r. 25/1998

1. Al comma 2 dell’articolo 6 ter della l.r. 25/1998, le parole: “piano regionale di gestione dei rifiuti” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

Art. 16

Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare. Modifiche alla rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998

1. La rubrica del Titolo III della l.r. 25/1998 è sostituita dalla seguente: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare”.

Art. 17

Contenuti del piano regionale.

Modifiche all’articolo 9 della l.r. 25/1998

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 le parole: “piano regionale” sono sostituite dalle seguenti: “Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell’economia circolare, di seguito piano regionale”.

2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 la parola: “piano” è sostituita dalle seguenti: “piano regionale”.

3. Il comma 7 dell’articolo 9 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“7. Il piano regionale è atto di governo del territorio ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 65/2014.”.

Art. 18

Effetti del piano regionale.

Modifiche all’articolo 13 della l.r. 25/1998

1. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

“2. Il quadro conoscitivo del piano regionale integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all’articolo 88 della l.r. 65/2014.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998, le

parole: “3 della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “3 e dell’articolo 4, comma 10, della l.r. 65/2014”.

3. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “48, comma 4, lettera c) della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “88, comma 7, lettera c) della l.r. 65/2014”.

4. Al comma 7 dell’articolo 13 della l.r. 25/1998, le parole: “48, comma 4, lettera d) della l.r. 1/2005” sono sostituite dalle seguenti: “88, comma 7, lettera i) della l.r. 65/2014”.

Art. 19

Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 25/1998

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 25/1998 le parole: “di gestione dei rifiuti” sono soppresse.

Sezione II

Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA).
Modifiche alla l.r. 10/2010

Art. 20

Ambito di applicazione.
Modifiche all’articolo 5 della l.r. 10/2010

1. Al comma 4 ter dell’articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), dopo le parole: “piani regolatori portuali” sono inserite le seguenti: “e dei piani di sviluppo aeroportuale” e le parole: “nell’ambito del piano regolatore portuale stesso” sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito degli stessi piani”.

Art. 21

Casi di esclusione.
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 bis dell’articolo 6 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “pianificazione territoriale”, sono inserite le seguenti: “urbanistica”, e dopo le parole: “suoli conseguenti” sono inserite le seguenti: “all’approvazione dei piani di cui all’articolo 5, comma 4 ter, nonché”.

Art. 22

Procedura di verifica di assoggettabilità.
Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010

1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010, le parole: “e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,” sono soppresse.

2. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“4. L’autorità competente, sulla base degli elementi di cui all’allegato 1 della presente legge, sentita l’autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull’ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall’autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.”.

3. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole: “e le prescrizioni di cui al comma 4” sono soppresse.

Art. 23

Procedura per la fase preliminare.
Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 10/2010

1. L’articolo 23 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

Procedura per la fase preliminare

1. Ai fini dello svolgimento della fase preliminare di definizione dei contenuti del rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente predispone un documento preliminare contenente:

a) le indicazioni necessarie inerenti allo specifico piano o programma, relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;

b) i criteri per l’impostazione del rapporto ambientale.

2. Per definire la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale, l’autorità procedente o il proponente invia all’autorità competente, con modalità telematiche, il documento preliminare e l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare. L’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, avvia

le consultazioni trasmettendo il documento preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale al fine di acquisire i contributi. I contributi sono inviati all'autorità procedente e all'autorità competente entro trenta giorni dall'avvio della consultazione.

3. La consultazione si conclude entro quarantacinque giorni dall'invio del documento medesimo, salvo quanto diversamente comunicato dall'autorità competente.”.

Art. 24

Consultazioni.

Sostituzione dell'articolo 25 della l.r. 10/2010

1. L'articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“Art. 25

Consultazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, l'autorità procedente o il proponente comunica all'autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico contenente:

- a) il titolo della proposta di piano o programma;
- b) l'indicazione dell'autorità procedente o del proponente;
- c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
- d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
- e) l'indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall'autorità procedente nella loro interezza;
- f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
- g) l'eventuale necessità della valutazione di incidenza.

2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l'avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell'autorità competente e dell'autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell'autorità competente e dell'autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 19, a cura dell'autorità procedente o del proponente.

3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rap-

porto ambientale e presentare all'autorità competente e all'autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.”.

Art. 25

Espressione del parere motivato.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 10/2010 la parola: “novanta” è sostituita dalla seguente: “quarantacinque” e le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

Art. 26

Monitoraggio.

Modifiche all'articolo 29 della l.r. 10/2010

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“4 bis. Il proponente o l'autorità procedente trasmette all'autorità competente i risultati del monitoraggio ambientale e le eventuali misure correttive adottate secondo le indicazioni di cui alla lettera i) dell'allegato VI alla parte seconda del d.lgs.152/2006. Il monitoraggio dà atto anche del contributo del piano o programma al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale definiti dalla strategia regionale di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 74.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 29 della l.r. 10/2010 è inserito il seguente:

“4 ter. L'autorità competente si esprime entro trenta giorni sui risultati del monitoraggio ambientale e sulle eventuali misure correttive adottate da parte dell'autorità procedente.”.

Art. 27

Oggetto della disciplina.

Modifiche all'articolo 39 della l.r. 10/2010

1. Nell'alinea del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010, le parole: “le procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006 di” sono sostituite dalle seguenti: “le seguenti procedure disciplinate dal titolo III della parte seconda del d.lgs. 152/2006:”.

2. La lettera a bis) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“a bis) procedimenti facoltativi di cui agli articoli 20, 21 e 26 bis del medesimo decreto, rispettivamente finalizzati all'avvio e allo svolgimento:

1) di una fase di confronto per la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini VIA;

2) di una fase di concertazione per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;

3) di una fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale;”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 10/2010 è abrogata.

Art. 28

Competenze della Regione.

Modifiche all'articolo 45 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 10/2010, dopo le parole: “le procedure di cui al presente titolo” sono aggiunte le seguenti: “nonché di cui all'articolo 73 bis;”.

Art. 29

Competenze dei comuni.

Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 10/2010

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “le procedure di cui al presente titolo III” sono sostituite dalle seguenti: “le procedure di cui al presente titolo nonché di cui all'articolo 73 bis”.

2. All'alinea del comma 2 dell'articolo 45 bis della l.r. 10/2010 le parole: “le procedure di cui al presente titolo III,” sono sostituite dalle seguenti: “le procedure di cui al presente titolo nonché quelle di cui all'articolo 73 bis”.

3. Alla fine del comma 4 dell'articolo 45 bis sono aggiunte le parole: “e di cui all'articolo 73 bis”.

Art. 30

Competenze degli enti parco regionali.

Modifiche all'articolo 45 ter della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “le procedure di cui al presente titolo” sono aggiunte le seguenti: “nonché quelle di cui all'articolo 73 bis”.

2. Al comma 3 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “Le procedure di cui al presente titolo sono aggiunte le seguenti: “e di cui all'articolo 73 bis”.

3. Al comma 4 dell'articolo 45 ter della l.r. 10/2010 dopo le parole: “delle procedure di cui al presente titolo” sono aggiunte le seguenti: “e di cui all'articolo 73 bis”.

Art. 31

Strutture operative e supporto tecnico.

Modifiche all'articolo 47 della l.r. 10/2010

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 10/2010 le parole: “all'articolo 4, comma 4, lettera

b),” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 4, comma 4, lettera b) e all'articolo 5, comma 1, lettera c)”.

Art. 32

Studio di impatto ambientale.

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 10/2010

1. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 50 della l.r. 10/2010, le parole: “dell'articolo 21” sono sostituite dalle seguenti: “degli articoli 20, 21 e 26 bis”.

Art. 33

Valutazione preliminare.

Modifiche all'articolo 58 della l.r. 10/2010

1. La rubrica dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente: “Valutazione preliminare”.

2. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 10/2010 le parole: “specifica istanza,” sono sostituite dalle seguenti: “specifica richiesta di valutazione”.

Art. 34

Impatti ambientali interregionali.

Modifiche all'articolo 62 della l.r. 10/2010

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 62 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) nei termini di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006, nel caso della procedura di cui all'articolo 73 bis;”.

Art. 35

Provvedimento autorizzatorio unico.

Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 le parole: “del provvedimento di VIA favorevole” sono sostituite dalle seguenti: “dell'esito favorevole dell'istruttoria di VIA”.

2. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:

“4. L'autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'articolo 10 bis della l. 241/1990. Ove il proponente, nel termine previsto, non invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede all'adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convo-

cazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame.”.

Sezione III

Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale.

Modifiche alla l.r. 30/2015

Art. 36

Funzioni degli enti parco regionali e dei soggetti gestori delle aree protette statali.

Modifiche all'articolo 69 della l.r. 30/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 69 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010), dopo le parole: “Rete Natura 2000 ricadenti” è inserita la seguente: “interamente”.

Art. 37

Valutazione di incidenza di piani e programmi.

Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015, le parole: “ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997” sono sostituite dalle seguenti: “ai fini della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,”.

2. Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“2. La valutazione d'incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dell'istanza di screening di incidenza o dello studio d'incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria, secondo l'ordinamento dell'ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d'obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.”.

Art. 38

Valutazione di incidenza di interventi e progetti.

Modifiche all'articolo 88 della l.r. 30/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 dopo le parole: “ai fini della valutazione d'incidenza ai sensi all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997,” sono inserite le seguenti: “istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,”.

2. Il comma 3 dell'articolo 88 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“3. La valutazione d'incidenza è effettuata entro i sessanta giorni successivi all'acquisizione dell'istanza di screening o dello studio d'incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l'espletamento della relativa istruttoria secondo l'ordinamento dell'ente competente, e il relativo procedimento si conclude con apposito provvedimento. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni ritenute necessarie. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d'obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni nel caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.”.

Art. 39

Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo.

Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015

1. Nella rubrica dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 dopo la parola: “Presentazione” sono inserite le seguenti: “delle istanze”.

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all'autorità competente, come individuata ai sensi dell'articolo 87, la seguente documentazione:”.

3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell'allegato G del d.p.r. 357/1997 e conforme alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a).”.

4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,

studio di incidenza avente i contenuti dell'allegato G del d.p.r. 357/1997, e conforme alle linee guida di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a).”.

Art. 40

Forme semplificate e casi di esclusione.
Modifiche all'articolo 90 della l.r. 30/2015

1. Il comma 1 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto delle disposizioni del d.p.r. 357/1997 e dell'articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat”, la valutazione di incidenza può essere oggetto di semplificazione per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che tali interventi non incidano sulla salvaguardia delle specie per le quali il sito della Rete Natura 2000 è stato individuato, come risultanti dalle eventuali misure di conservazione del sito stesso o dall'eventuale piano di gestione, oppure, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000. Tali interventi sono individuati dagli atti di governo del territorio dei comuni, di intesa con la Regione e gli enti gestori competenti, fatta salva l'individuazione di specifici casi di prevalutazione di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c).”.

2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“a) modalità semplificate di predisposizione e di presentazione dell'istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 91;”.

3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:

“b) casi di prevalutazione per progetti ed interventi per i quali sia stata valutata ed esclusa la possibilità di incidenze significative.”.

4. Il comma 3 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“3. Nel rispetto di quanto previsto dal d.p.r. 357/1997 e dell'articolo 6 della dir. 92/43/CEE “Habitat” sono oggetto di prevalutazione gli interventi e progetti previsti in piani e programmi, a condizione che:

a) la valutazione d'incidenza, effettuata sui piani e programmi, abbia consentito la verifica dell'assenza di incidenze significative dei progetti e degli interventi in relazione al sito interessato;

b) siano conformi al piano o programma approvato ed alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di valutazione del piano o programma stesso.”.

5. Al comma 4 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 le parole: “è esclusa” sono sostituite dalle seguenti: “non si effettua”.

6. Il comma 5 dell'articolo 90 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:

“5. La Giunta regionale, con deliberazione, individua altresì le attività agro-silvo-pastorali per le quali si possono applicare modalità semplificate di predisposizione e di presentazione delle istanze di screening o di valutazione appropriata.”.

Art. 41

Linee guida e indirizzi in materia di valutazione di incidenza. Modifiche all'articolo 91 della l.r. 30/2015

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “dello studio” sono sostituite dalle seguenti: “dell'istanza di screening o di valutazione appropriata”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 30/2015 le parole: “ulteriori casi di esclusione” sono sostituite dalle parole “casi di prevalutazione”.

Art. 42

Modalità di inoltro dell'istanza di nulla osta e dell'istanza di valutazione di incidenza relative a progetti ed interventi connessi ad attività produttive, edilizie ed agricolo-forestali. Modifiche all'articolo 123 bis della l.r. 30/2015

1. Nella rubrica dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “dello studio di incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “dell'istanza di valutazione di incidenza”.

2. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015 le parole: “lo studio di incidenza relativo” sono sostituite dalle seguenti: “l'istanza di screening o di valutazione appropriata di incidenza relativa”.

3. Al comma 2 dell'articolo 123 bis della l.r. 30/2015:
a) nel primo periodo le parole: “lo studio d'incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “di valutazione d'incidenza”;

b) nel secondo periodo le parole: “lo studio d'incidenza” sono sostituite dalle seguenti: “per la valutazione d'incidenza”.

Sezione IV

Scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 36/2021

Art. 43

Disposizioni transitorie.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 36/2021

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 1° ottobre 2021, n. 36 (Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. n. 5/2016 e alla l.r. n. 20/2006), sono aggiunte le parole: "di cui all'articolo 12 bis, comma 1".

CAPO III
Attività produttive

Sezione I
Commercio

Art. 44

Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico.

Modifiche all'articolo 75 della l.r. 62/2018

1. Il comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggette a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis della l. 241/1990, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività. La SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia."

Art. 45

Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all'ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio.

Modifiche all'articolo 113 della l.r. 62/2018

1. Nella rubrica dell'articolo 113 della l.r. 62/2018, dopo le parole: "commercio al dettaglio in sede fissa," sono inserite le seguenti: "di commercio all'ingrosso,".

Sezione II
Consorzio ZIA

Art. 46

Costituzione e partecipazione.

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 44/2019

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015), le parole: "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara" sono sostituite dalle seguenti: "Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest".

CAPO IV
Difesa del suolo

Art. 47

Piano annuale con proiezione triennale delle attività.

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 39/2009

1. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 17 luglio 2009, n. 39 (Nuova disciplina del consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale per lo sviluppo sostenibile - LAMMA) la parola "100.000,00" è sostituita dalla seguente: "500.000,00".

Art. 48

Integrazione al preambolo.

Modifiche alla l.r. 41/2018

1. Nei "Visto" del preambolo della legge regionale 24 luglio 2018, n. 41 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua in attuazione del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni". Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014), è inserito il seguente:

"Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137);".

CAPO V
Mobilità e infrastrutture

Art. 49

Collegio dei revisori dei conti.

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) le parole: "27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)" sono sostituite dalle seguenti: "27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)".

Art. 50

Piani regolatori portuali.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 23/2012 le parole: "47 ter, comma 2, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)" sono sostituite dalle seguenti: "86, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 (Norme per il governo del territorio)".

2. Al comma 6 dell'articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: "16 della l.r. 1/2005" sono sostituite dalle seguenti: "18 della l.r. 65/2014".

3. Al comma 7 dell'articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: "19 e 20 della l.r. 1/2005" sono sostituite dalle seguenti: "37 e 38 della l.r. 65/2014".

4. Al comma 10 dell'articolo 15 della l.r. 23/2012, le parole: "16 e 17 della l.r. 1/2005" sono sostituite dalle seguenti: "18 e 19 della l.r. 65/2014".

Art. 51

Accordi di pianificazione necessari per l'approvazione dei piani regolatori portuali.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 23/2012

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 23/2012 le parole: "articolo 9 della l.r. 1/2005" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 10 della l.r. 65/2014" e le parole "articoli 21, 22 e 23 della l.r.1/2005" sono sostituite dalle seguenti: "articoli 41, 42 e 43 della l.r. 65/2014".

CAPO VI

Organizzazione e personale

Sezione I

Organizzazione e ordinamento del personale.
Modifiche alla l.r. 1/2009

Art. 52

Delega di funzioni dirigenziali.
Modifiche all'articolo 10 della l.r. 1/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole: "non superiore a tre anni e," sono soppresse.

Art. 53

Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009:

a) nel primo periodo le parole: "di diritto privato," sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: "di diritto privato," sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: "La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile" sono sostituite dalle seguenti: "Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, attribuiti a dirigenti regionali, sono utili".

4. Il comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

"4. Alla cessazione del contratto il dirigente regionale conserva l'inquadramento giuridico ed economico posseduto prima della sottoscrizione dello stesso."

Art. 54

Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Nella rubrica dell'articolo 16 della l.r. 1/2009 le parole "dell'incarico" sono sostituite dalle seguenti: "dall'incarico".

2. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 1/2009 è soppresso.

3. I commi 3, 4 e 5 dell'articolo 16 della l.r. 1/2009 sono abrogati.

Art. 55

Reclutamento del personale.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 1/2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

"a) le modalità di reclutamento del personale tramite selezione dall'esterno".

2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: "anche attraverso l'utilizzo di modalità informatiche e digitali".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

"3 bis. I bandi e gli avvisi di selezione assicurano ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti

compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.”.

4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

“3 ter. Il regolamento di cui all’articolo 69 disciplina le modalità e le procedure attuative di quanto stabilito dal comma 3 bis.”.

5. Il comma 8 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“8 bis. L’amministrazione, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attiva le procedure di mobilità di cui all’articolo 27, commi 2 e 3.”.

Art. 56

Requisiti generali per l’accesso.

Modifiche all’articolo 25 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“1. L’accesso all’impiego regionale richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:

a) essere cittadino italiano oppure, fermo restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana:

1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

2) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea (UE);

3) essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell’UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

4) essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

b) la maggiore età;

c) l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;

d) il titolo di studio prescritto dal bando.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:

“2. L’accesso all’impiego regionale di soggetti privi della cittadinanza italiana è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001.”.

Art. 57

Posti disponibili da coprire mediante selezione.

Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 1/2009

1. L’articolo 27 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 27

Posti disponibili da coprire mediante selezione

1. I posti disponibili da coprire mediante le procedure selettive di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale possono essere coperti mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.

2. Ai fini di cui all’articolo 29, comma 2, la competente struttura regionale pubblica sul sito istituzionale avviso di selezione per la copertura dei posti disponibili da ricoprire previsti nel Piano triennale dei fabbisogni con l’indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni possono presentare la domanda di trasferimento. Per motivate esigenze della Regione il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a quindici giorni.

3. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire e ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione nella quale è rappresentata la struttura presso cui il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.”.

Art. 58

Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione.

Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 29 della l.r. 1/2009, è inserito il seguente:

“9.1. La disposizione di cui all’articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo, del d.lgs. 165/2001 non si applica ai comandi e ai distacchi di personale regionale presso enti dipendenti, enti vigilati e aziende ed enti del servizio sanitario regionale, nonché ai comandi e ai distacchi del personale dei suddetti enti ed aziende presso la Regione.”.

Art. 59

Piano delle azioni positive.

Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009

1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 1/2009 è sostituita dalla seguente:

“e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e

indiretta, limitazioni alle opportunità di partecipazione alla vita aziendale e all'accesso ai meccanismi di avanzamento e progressione della carriera, nonché molestie e molestie sessuali;”.

Sezione II

Reclutamento speciale.
Modifiche alla l.r. 32/2018

Art. 60

Ambito soggettivo di applicazione.
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 32/2018

1. Nell'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2018 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti) le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2023”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 32/2018 le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

Art. 61

Limiti assunzionali e dotazione organica.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 32/2018

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 32/2018 le parole: “, stanziato ai sensi del comma 1,” sono soppresse.

Sezione III

Accesso alla qualifica dirigenziale.
Modifiche alla l.r. 14/2022

Art. 62

Applicazione dell'articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali.
Abrogazione dell'articolo 7 della l.r. 14/2022

1. L'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009) è abrogato.

CAPO VII

Programmazione e bilancio

Art. 63

Previsione della clausola di neutralità finanziaria.
Inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 55/2008

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) è inserito il seguente:

“Art. 9 bis

Clausola di neutralità finanziaria

1. Le leggi che non contengono disposizioni idonee a comportare nuove o maggiori spese, o comunque a determinare variazioni degli oneri complessivi a carico delle finanze regionali, sono corredate da un articolo rubricato “Clausola di neutralità finanziaria” e collocato in fine dell'articolo, che attesta la mancanza delle suddette disposizioni.”.

Art. 64

Relazione tecnico-finanziaria.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 1/2015

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) dopo le parole “neutralità finanziaria” sono aggiunte le seguenti “ai sensi dell'articolo 9 bis della l.r. 55/2008”.

CAPO VIII

Sanità, welfare e coesione sociale

Sezione I

Disciplina del servizio sanitario regionale.
Modifiche alla l.r. 40/2005

Art. 65

Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali.
Modifiche all'articolo 27 della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 bis dell'articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole: “conferenza delle società della salute” sono sostituite dalle seguenti: “conferenza regionale dei sindaci”.

Art. 66

Finanziamento delle Società della salute.
Modifiche all'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 le parole: “individuati dagli enti locali consorziati” sono soppresse.

Art. 67

Assetti organizzativi.
Modifiche all'articolo 71 quindicesima della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 71 quindicesima della l.r. 40/2005 le parole: “articolo 71 bis, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 71 bis, comma 3 ter”.

2. Il comma 5 dell'articolo 71 quindicies della l.r. 40/2005 è abrogato.

3. Al comma 6 dell'articolo 71 quindicies della l.r. 40/2005 le parole: "si avvalgono delle" sono sostituite dalle seguenti: "utilizzano".

Art. 68

Attività di trasporto sanitario di emergenza
urgenza territoriale.

Modifiche all'articolo 76 quater della l.r. 40/2005

1. Alla lettera c) del comma 1, dell'articolo 76 quater della l.r. 40/2005 le parole: "ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) ed e), della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) e del relativo regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R".

Art. 69

Elenco regionale.

Modifiche all'articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: "ai sensi della l.r. 25/2001" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario)".

2. Al comma 4 dell'articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: "di cui all'articolo 5 della l.r. 25/2001" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 10 della l.r. 83/2019".

Art. 70

Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Sostituzione dell'articolo 101 bis della l.r. 40/2005

1. L'articolo 101 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:

"Art. 101 bis

Procedure concorsuali e selettive per
il reclutamento del personale

1. L'ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie e delle società della salute comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del ser-

vizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni, che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell'azienda sanitaria o al direttore della società della salute che per prima ha richiesto l'espletamento del concorso;

b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell'area vasta e dell'ESTAR;

c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende sanitarie e nelle società della salute dell'area vasta;

d) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell'area vasta oppure dell'ESTAR.

2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletate dall'ESTAR, ancorché in forma non unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie e le società della salute comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie e le società della salute delle altre aree vaste."

Sezione II

Commissione regionale per la prevenzione dei
rischi da radiazioni ionizzanti.
Modifiche alla l.r. 40/2021.

Art. 71

Nomina della Commissione regionale per la
prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti.
Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2021

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del d.lgs.31 luglio 2020, n. 101 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/729/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117". Abrogazione della l.r. 32/2003), le parole: "e comunque, non oltre la data della sua naturale scadenza" sono soppresse.

CAPO IX

Urbanistica.

Modifiche alla l.r. 65/2014

Art. 72

Attività edilizia libera.

Modifiche all'articolo 136 della l.r. 65/2014

1. Alla fine del comma 4 bis dell'articolo 136 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) sono aggiunte le seguenti parole: “, ferma restando l'acquisizione dei pareri, nulla osta o altri atti di assenso necessari ai fini della realizzazione di tali interventi, ivi compresi quelli previsti dal Codice”.

CAPO X

Autorità per la partecipazione

Art. 73

Autorità per la partecipazione.

Valutazione ed orientamenti del Consiglio regionale.

Modifiche alla l.r. 46/2013

1. Al comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 2 agosto 2013, n. 46 (Dibattito pubblico regionale e promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali), le parole: “ed all'elaborazione ed approvazione di orientamenti da offrire alla valutazione della commissione consiliare competente.” sono soppresse.

CAPO XI

Norme finali

Art. 74

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 75

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 5 agosto 2022

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27.07.2022.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 30 maggio 2022, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 1° giugno 2022, n. 125

Proponenti:**Presidente** Eugenio Giani**Assegnata** alla 1ª Commissione consiliare**Messaggio** della Commissione in data 22 luglio 2022**Approvata** in data 27 luglio 2022**Divenuta** legge regionale 23/2022 (atti del Consiglio)**AVVERTENZA**

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle sottoelencate leggi regionali, così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 18 maggio 1998, n. 25

Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 23

Legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Legge regionale 17 luglio 2009, n. 39

Legge regionale 12 febbraio 2010, n.10

Legge regionale 28 maggio 2012, n. 23

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 40

Legge regionale 2 agosto 2013, n. 46

Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65

Legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30

Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

Legge regionale 17 luglio 2019, n. 44

Legge regionale 1 ottobre 2021, n. 36

Legge regionale 5 novembre 2021, n. 40

Legge regionale 10 maggio 2022, n. 14

SEZIONE II

CONSIGLIO REGIONALE - Ordini del giorno

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2022, n. 291

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 25 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2021). In merito ai rilievi della Corte dei conti relativi alle carenze del quadro programmatico della Regione Toscana.

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 291 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 25 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2021).

OGGETTO: In merito ai rilievi della Corte dei conti relativi alle carenze del quadro programmatico della Regione Toscana.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 29 luglio 2022, n. 25 (Rendiconto generale per l'anno finanziario 2021);
- il giudizio di parifica sul rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2021.

Premesso che:

- nella decisione e relazione al Consiglio regionale sul rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2021 - Documento di sintesi, si può leggere che: "la manovra finanziaria regionale del 2021 si è esplicitata all'interno di un quadro programmatico che continua a presentare delle evidenti carenze" e, in particolare, che: "il Piano regionale di sviluppo (PRS) della nuova legislatura 2021-2025, cui è demandata la definizione delle linee strategiche della politica regionale, non risulta, infatti, ancora adottato";
- secondo la Corte dei conti, la mancata approvazione del PRS rappresenta un "difetto genetico di programmazione" che "si è riverberato anche nelle successive fasi del ciclo del bilancio regionale, rendendo necessari interventi di modificazione della legislazione di spesa e di variazione del bilancio successivi a quelli definiti dalla legge di stabilità e dalla legge di approvazione del bilancio di previsione";
- sempre secondo la Corte dei conti, la Regione, mette in campo pratiche che denotano "l'inaffidabilità della pianificazione regionale degli investimenti, la quale non appare in grado di assicurare certezza sugli obiettivi da conseguire e sulla tempistica della loro realizzazione".

Considerato necessario, non solo per rispondere alle critiche sollevate dalla Corte dei conti, ma anche per meglio definire il quadro programmatico regionale, approvare quanto prima il nuovo PRS;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
la Giunta regionale

ad adottare, quanto prima, il nuovo PRS, affinché il Consiglio regionale lo possa approvare.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2022, n. 295

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge

regionale 29 luglio 2022, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Assestamento).

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 295 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Assestamento).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 luglio 2022, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Assestamento);

Preso atto che il Comune di Pisa attende da anni i :“due milioni e mezzo di euro che fanno parte di una promessa stretta nel 2014 dall'ex presidente della Toscana Enrico Rossi a seguito della vendita delle quote SAT, la società che gestiva l'aeroporto Galilei. Fu lo stesso Rossi a chiarire, quasi come sorta di risarcimento verso la città, che il ricavato della vendita (5 milioni in tutto per la Cittadella Galileiana) sarebbe tornato a Pisa sotto forma di finanziamenti. Ma solo la metà è arrivata;”¹

Valutato che:

- l'Assessore alla cultura del Comune di Pisa ha ribadito come: “di richieste ed incontri per avere un chiarimento sui tempi della riscossione da parte della città nei mesi passati e attuali ne ho rivolte più di una ... sia a Rossi che a Giani, oltre che al presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e all'assessore regionale Alessandra Nardini. Quello che spetta a Pisa sono soldi. Tanti soldi: 2 milioni e 500 mila euro che il Comune attende da tempo dalla Regione per concludere il progetto della Cittadella Galileiana dentro l'area dei Vecchi Macelli. In ballo la realizzazione del Museo dedicato a Galileo Galilei”.²
- la vicenda risale al 2014, quando la Regione Toscana vendette le sue azioni della Società aeroporto toscano (SAT) S.p.A., che in quel periodo gestiva l'aeroporto di Pisa Galileo Galilei, a Corporación America, incassando 13 milioni di euro; l'allora Presidente della Regione, Enrico Rossi, dichiarò la sua intenzione di “reinvestire su Pisa i soldi incassati dalla vendita delle azioni dell'aeroporto”.³

Considerato che ai fondi promessi, e parzialmente erogati dal dicembre del 2015, mancano ad oggi ancora 2 milioni e 500 mila euro, che la città di Pisa investirebbe per “la cittadella Galileiana”; In base alle dichiarazioni rilasciate dall'Assessore, parte di quei fondi occorrerebbero anche per effettuare dei lavori alla Torre di Sant'Agnesa, dove parti delle mura sono pericolanti;⁴

Visto che la mozione 12 gennaio 2021, n. 110, presentata a tal fine dal Movimento 5 Stelle, è stata approvata con voto favorevole unanime, facendo pensare che lo stanziamento di 2,5 milioni in favore della Cittadella Galileiana di Pisa si sarebbe concretizzato, mentre, ad oggi, tale stanziamento non è stato erogato;

Tutto questo considerato e illustrato;

Impegna
Il Presidente e la Giunta regionale

a stanziare il promesso finanziamento di 2,5 milioni di euro per la “Cittadella Galileiana” così come da impegni presi nella precedente legislatura regionale e dalla mozione 110 approvata all'unanimità.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

1. Magnani: “Fuori i soldi per la vendita del Galilei o mi incateno sotto la Regione. Il Tirreno 05.01.2021
2. Il Tirreno cit.
3. Quella promessa di Rossi col protocollo d'intesa fu firmato sei anni fa. Il Tirreno Pisa-Pontedera 06.01.2021
4. <http://bancadati.datavideo.it/media/20210105/20210105-CANALE 50-TG50 CANALE 1400-182917732m.mp4>

ORDINE DEL GIORNO 26 luglio 2022, n. 296

Ordine del giorno approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge

regionale 29 luglio 2022, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024. Assestamento).

SEGUE ATTO



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 296 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 26 luglio 2022, collegato alla legge regionale 29 luglio 2022, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Assestamento).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 luglio 2022, n. 26 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Assestamento);

Considerato che l'ossigeno iperbarico è usato in maniera crescente in sanità per l'emergenza in situazioni tempo-dipendenti, e può essere salvavita per i sub o chi si intossica con il monossido di carbonio, o in presenza di fascite o gangrena gassosa. Può impedire danni permanenti limitando le conseguenze delle ischemie cerebrali, o in caso di sordità improvvisa o della cd. Sindrome di Menière. La modalità con la quale l'ossigeno viene fornito può favorire il consolidamento di fratture, ulcere cutanee: l'ossigeno infatti rigenera i tessuti e limita la crescita batterica. Nelle patologie neurodegenerative, inoltre, rimediare alla carenza di ossigeno e sostenere il drenaggio delle tossine cerebrali attraverso ossigeno a pressioni superiori al normale, è oramai un sistema che ha mostrato di dare risultati incoraggianti. Investire in camere iperbariche costituisce pertanto una scelta lungimirante a tutto campo: evita morti, limita eventuali disabilità e risulta curativa, a tutto vantaggio della salute e, alla fine, anche del carico sul sistema sanitario;

Valutato come da un recente articolo de "La Nazione" di Massa ("Qui l'unica camera iperbarica della costa" – 9 maggio 2022¹) si ha la conferma che la camera del Santa Chiara di Pisa continua ad essere ferma e inutilizzata, mentre sono attivi dei centri privati, fra cui uno, il Centro di medicina iperbarica e subacquea (CEMIS) di Massa, serve ampie porzioni della Toscana, i cui residenti dovrebbero altrimenti rivolgersi all'Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze o a Genova. La Regione instaurò degli accordi proprio con questo centro privato a seguito della rottura del macchinario del nosocomio di Pisa. Adesso che i fondi erogati dalla Regione sarebbero divenuti insufficienti, fornirebbe il servizio solo a carico totale dei pazienti. A Firenze vi era poi un altro centro privato che erogava il servizio, Istituto Prosperius che, al momento di cambiare sede, ha deciso di non trasferire il macchinario, cancellando quindi la prestazione²;

Rilevato che:

- il problema è noto, da anni, alla Regione Toscana, che avrebbe dovuto già, e dovrebbe oggi, investire in una rete di camere iperbariche, partendo dal mettere in funzione quelle che ha già in possesso, in modo da garantire un servizio efficiente, a costi minori rispetto a quelli legati ad accreditamenti. L'Azienda ospedaliera universitaria Careggi, infatti, oltre ad essere lontana dai luoghi di più frequente occorrenza, quale è il mare, non è sufficiente e, in caso di assenza di disponibilità dell'elisoccorso, risulta essere fuori tempo massimo per poter intervenire nel cercare di salvare, ad esempio, i sub. La camera iperbarica in prossimità delle aree marittime, come quella dell'ospedale di Portoferraio, i cui lavori iniziarono nel 2019 per terminare nel 2020, ha presentato dapprima ritardi e poi problemi di funzionamento³, in un ospedale che continua ad essere gestito facendo in generale eccessivo affidamento, per le cure, ai trasferimenti in elisoccorso, risultando sottodimensionato in estate, e isolato in caso di maltempo, rompendosi in pieno agosto 2021.⁴ La camera iperbarica di Pisa Santa Chiara è "ferma per lavori" da 17 mesi. Si ruppe nel dicembre 2020, e non era il primo guasto che subiva⁵. Come sottolineato in una interrogazione urgente del Movimento 5 Stelle⁶, l'eventualità di un malfunzionamento era prevedibile e possibilmente sempre più frequente, in quanto, come già noto all'Azienda ospedaliera universitaria pisana (AOUP), si tratta di un apparato decisamente obsoleto, con 30 anni di servizio⁷.
- al momento della rottura, l'AOUP assicurava che "considerati i tempi tecnici, si ipotizza che la macchina sia già disponibile entro il primo trimestre del 2022".
- sulle soluzioni offerte ai pazienti rimasti privi di assistenza, inoltre, le versioni differivano. L'Azienda garantiva che "le urgenze vengono dirottate di volta in volta negli ospedali della rete regionale dotati di camera iperbarica. Mentre una parte dei pazienti programmati è stata presa in carico da una struttura privata convenzionata sul territorio". Al contrario, i pazienti, interpellati dai giornali, affermavano: "nessuno ci ha fornito un'alternativa"⁸.
- all'epoca venne dichiarato che "l'azienda, di concerto con la Regione, si sta muovendo" per la "progettazione della nuova struttura a Cisanello, per individuare soluzioni temporali compatibili con il progetto del nuovo ospedale, ma anche con le esigenze assistenziali", senza peraltro un cronoprogramma attendibile che potesse permettere di pianificare l'attività futura del servizio e la presa in carico dei pazienti, per i quali poi era stata trovata una soluzione transitoria mediante accordi con il privato.

Visto che:

- all'interrogazione, la AOUP rispose di aver verificato la possibilità di aggiornare la vecchia macchina e ristrutturarla, avviando le procedure di gara, aggiudicate a fine settembre 2021, con adesione a fine dicembre,

- con un cronoprogramma che prevedeva la conclusione dei lavori “comprese le fasi di collaudo, prove di funzionalità e verifiche tecniche previste, entro il primo trimestre 2022.”⁹
- anche questo non corrispondeva a quanto accaduto. L'AOUP ha dichiarato di aver effettuato il collaudo “il 28 aprile scorso, in linea con i tempi tecnici”, ma non in linea con quanto garantito nella risposta all'interrogazione, in cui si parlava di “entro il primo trimestre 2022”. In un'intervista all'ex primario di rianimazione dell'ospedale, si apprende come, dopo aver speso 200 mila euro di manutenzione, e una somma notevole per l'accreditamento con la struttura privata di Massa, anziché mettere in funzione subito Pisa, il centro privato chiede altri e maggiori fondi alla regione¹⁰.

Valutato come occorra programmare una rete efficiente di camere iperbariche, le cui prestazioni siano incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA), piuttosto che contare su costosi rinnovi di accreditamenti al privato, che non permettono di investire su un sistema proprio, garantito per il futuro. Il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) può essere utilizzato, nell'occasione, per potenziare il sistema delle camere iperbariche, le cui prestazioni sono salvavita e, soprattutto, spesso tempo-dipendenti, assicurando servizi di emergenza, e interventi programmati;

Valutato come il Movimento 5 Stelle abbia, in tal senso presentato, in data 30 maggio u.s., la mozione 920 ;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
Il Presidente e la Giunta regionale

a disporre adeguati finanziamenti in modo da mantenere e garantire la piena efficienza e funzionalità dei macchinari presso gli ospedali di Portoferraio, di Grosseto, Pisa Santa Chiara, oltre a quello presso Careggi, anche utilizzando i fondi a tal fine messi a disposizione dal PNRR, in un sistema di rete di camere iperbariche ad alta efficienza anche temporale, con il personale sanitario dedicato che serve a tale scopo;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo

1. Prosperius, chiude l'iperbarica. - La Nazione Firenze 31 luglio 21 - <http://www.ow9.rassegnestampa.it/ConsiglioRegioneToscanarassegnestampa/PDF/2021/2021-07-31/202107314921638>
2. L'iperbarico ancora non è attiva - La Sanità nell'isola - Il Tirreno -13 luglio 2020 - http://www.ow9.rassegnestampa.it/ConsiglioRegioneToscanarassegnestampa/PDF/2020/2020-07-13/202007134585351_5.pdf
3. Si guasta la camera iperbarica. Il Tirreno Piombino. 22 agosto 2021 - http://www.ow9.rassegnestampa.it/ConsiglioRegioneToscanarassegnestampa/PDF/2021/2021-08-22/202108224937237_1.pdf
4. <https://www.lanazione.it/pisa/cronaca/guasto-alla-camera-iperbarica-protesta-rischiano-400-pazienti-1.5915071>
5. http://www.ow9.rassegnestampa.it/ConsiglioRegioneToscanarassegnestampa/PDF/2021/2021-12-02/202112027091903_3.pdf
6. per cui «in merito alle iniziative intraprese dopo il guasto verificatosi alla camera iperbarica in dotazione all'ospedale Santa Chiara, apparecchiatura datata oltre 30 anni e che, nonostante la costante manutenzione ordinaria e straordinaria, ormai mostra tutti i segni del tempo, l'Aouip ha valutato tutte le possibili soluzioni. Le urgenze vengono dirottate di volta in volta negli ospedali della rete regionale dotati di camera iperbarica. Mentre una parte dei pazienti programmati è stata presa in carico da una struttura privata convenzionata sul territorio. In ogni caso, l'Azienda, di concerto con la Regione, si sta muovendo sia sul fronte della riparazione dell'apparecchio guasto sia su quello della progettazione della nuova struttura a Cisanello, per individuare soluzioni temporali compatibili con il progetto del nuovo ospedale, ma anche con le esigenze assistenziali» - Camera iperbarica rotta: in 350 hanno bisogno di cure - Il Tirreno, Pisa, 01.12.2021
7. <https://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2021/12/01/news/camera-iperbarica-rotta-in-350-hanno-bisogno-di-cure-1.4097965>
0
8. <https://iltirreno.gelocal.it/pisa/cronaca/2021/12/01/news/camera-iperbarica-rotta-in-350-hanno-bisogno-di-cure-1.4097965>
Risposta ad IO n. 300 - Prot. 59137 del 10.12.2021
Camera Iperbarica. Ripartenza a giugno. Il Tirreno Pisa, 16 maggio 2022 - http://www.ow9.rassegnestampa.it/ConsiglioRegioneToscanarassegnestampa/PDF/2022/2022-05-16/202205165160460_1.pdf

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**